SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 158

Corte dei conti

DECRETO 27 giugno 2007.

Approvazione del conto finanziario della gestione della Corte dei conti, per l'anno 2006.

07A06254

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2007. Situazione del bilancio dello Stato.

07A06302

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **91.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'articolo 4, comma 1;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'articolo 19 che autorizza la costituzione della «Commissione per il recepimento delle normative comunitarie»;

Visti gli articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che rispettivamente prevedono il «Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture» e il «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie»;

Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede l'istituzione del «Comitato tecnico permanente» presso il Dipartimento per le politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2006, recante regolamento per il funzionamento del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che istituisce il «Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Individuazione degli organismi

1. Nell'ambito del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sono confermati e continuano ad operare:

a) la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

c) il Comitato tecnico permanente istituito, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Art. 2.

Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro

1. La Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e relative sottocommissioni sono ridenominate: Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro.

2. La Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria svolge funzioni di proposta e consulenza per il coordinamento delle iniziative e delle attività governative volte alla sollecita attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale.

3. La Commissione, presieduta dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composta dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, nonché dai Capi degli uffici legislativi degli altri Ministeri e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni della Commissione partecipa anche il Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

4. Il Ministro per le politiche europee convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

5. La Commissione è assistita dalla segreteria dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee.

6. Nell'ambito della Commissione operano i gruppi di lavoro, i quali collaborano principalmente alla elaborazione o alla redazione dei provvedimenti normativi di attuazione delle direttive o di altri atti comunitari. A tale fine l'amministrazione con competenza prevalente nella materia predispone lo schema del provvedimento di attuazione e lo trasmette, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di recepimento, al Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, il quale provvede alla convocazione del gruppo di lavoro.

7. I gruppi di lavoro sono composti:

a) da funzionari del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri degli

affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché da funzionari delle amministrazioni di volta in volta interessate in relazione alle materie trattate;

b) eventualmente da uno o più componenti, scelti all'interno di un elenco di quindici esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nominati con decreto del Ministro per le politiche europee, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo; l'incarico di esperto ha durata triennale.

8. I gruppi di lavoro sono presieduti dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee o da un suo delegato.

9. La partecipazione alla Commissione e ai gruppi di lavoro non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento degli stessi organismi.

Art. 3.

Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie

1. Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresì le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Il Comitato, presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, è composto:

a) dal Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

b) dal Comandante del Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 1995;

c) dai dirigenti generali degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) dai dirigenti generali designati dalle amministrazioni interessate al contrasto delle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari, che sono nominati dal Ministro per le politiche europee;

e) dai componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Alle riunioni del Comitato sarà di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.

5. La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

Art. 4.

Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11

1. Restano ferme le disposizioni relative al Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. La partecipazione al Comitato tecnico permanente non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.

Art. 5.

Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della sua entrata in vigore.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro per le politiche europee, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

Art. 6.

Pari opportunità tra uomini e donne

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che prevede la «Commissione per il recepimento delle normative comunitarie»;

b) articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nella parte in cui prevedono rispettivamente l'istituzione del «Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture» e del «Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie».

2. Le disposizioni vigenti relative alla Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

LANZILLOTTA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 79

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— L'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni

urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, così recita:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio al fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

— L'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2006, n. 300, così recita:

«Art. 4 *(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici, nonché di attività produttive)*. — 1. All'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

— L'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1987, n. 109, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 19 *(Commissione per il recepimento delle normative comunitarie)*. — 1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie è autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.».

— Gli articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1992, n. 42, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 12 *(Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture)*. — 1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunità europee si avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, è sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.

3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.

4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorità aggiudicatrice è una amministrazione centrale dello Stato.

5. Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e l'autorità aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il

Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86.».

«Art. 76 — *(Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)*. — 1. Nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie può istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di obblighi comunitari, nonché per predisporre la relazione di cui all'art. 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie è istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed è formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari.

3. Il compenso previsto dall'art. 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è erogato anche ai componenti del Comitato consultivo di cui all'art. 4 della medesima legge, nonché a quelli del Comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnico-consultivo previsto dall'art. 12, comma 2, della presente legge.

4. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualità".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— L'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

«Art. 2 *(Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei)*. — 1. - 2. - 3. *(Omissis)*.

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.».

— L'art. 58 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 marzo 1994, n. 52, supplemento ordinario, recita:

«Art. 58 *(Sviluppo della formazione comunitaria)*. — 1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attività delle Comunità europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.

2. Il Comitato è assistito dalle strutture del Dipartimento e può valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.

3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.

4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle attività del Comitato.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si vedano le note alle premesse.

— Per l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, è pubblicato nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 371.

— Il regolamento (CE) 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito dei finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, è pubblicato nella G.U.U.E. 15 dicembre 2006, n. L 355.

— Il Trattato che istituisce la Comunità europea, nella versione consolidata, è pubblicato nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. c 325.

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 7.

— Per l'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si vedano le note alle premesse.

— Per gli articoli 12 e 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si vedano le note alle premesse.

07G0106

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2007.

Modalità per la predisposizione della legge finanziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 giugno 2007, n. 21, relativa alla «previsione di bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008-2010 - Budget per l'anno 2008»;

Considerato il generale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e dei relativi processi, ivi compresa la riclassificazione del bilancio dello Stato e l'avvio del programma di revisione della spesa pubblica;

Ritenuta la necessità di individuare le modalità per la predisposizione delle proposte di modifica alla legislazione vigente in materia di spesa pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

la seguente direttiva:

Premessa.

La presente direttiva — preannunciata dal Ministro dell'economia e delle finanze con la circolare n. 21 del 5 giugno 2007 concernente «Previsione di bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008-2010 - Budget per l'anno 2008» — rappresenta una novità di rilievo per la predisposizione della legge finanziaria e si inserisce all'interno di un generale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e dei processi che la governano, che include la riclassificazione del bilancio dello Stato e l'avvio del programma di revisione della spesa pubblica (cosiddetta spending review) previsto dalla legge finanziaria per il 2007. Le motivazioni che giustificano la presente direttiva sono molteplici:

a) la discussione sulla spesa pubblica sia in sede governativa, sia in sede Parlamentare si concentra prioritariamente su due livelli estremi: i saldi di bilancio, ovvero gli obiettivi da perseguire nell'ambito del Trattato di Maastricht da una parte; gli interventi puntuali e di dettaglio per individuare specifiche iniziative di spesa dall'altra. La riclassificazione del bilancio dello Stato presentata con la citata circolare del 5 giugno 2007 offre uno strumento al Governo per orientare la discussione verso i programmi, insiemi omogenei di azioni immediatamente e univocamente individuabili;

b) gli obiettivi macroeconomici e di finanza pubblica illustrati nel DPEF rimangono spesso scollegati dai processi amministrativi di gestione della spesa pubblica; è necessario individuare modalità che permettano di rendere coerenti i macro obiettivi all'interno delle specifiche azioni perseguite dalle amministrazioni;

c) il processo di presentazione delle proposte di variazione della legislazione vigente non è definito né dalla normativa, né dalla prassi e si realizza attraverso un approccio a volte disorganico che non garantisce una coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica non solo con riferimento ai saldi, ma anche agli obiettivi di contenimento della dinamica della spesa pubblica; ciò implica una predisposizione convulsa durante le ultime settimane di settembre, con il rischio di errori materiali e formali;

d) l'obiettivo dello «spendere meglio» è centrale per coniugare il processo di consolidamento strutturale dei conti pubblici con il sostegno al rilancio economico in un contesto di progressiva riduzione delle iniquità sociali. Per qualificare la spesa pubblica è necessaria una valutazione interna alle amministrazioni sulle iniziative in corso e sulla loro effettiva congruità con gli obiettivi strategici fissati dai livelli politici;

e) il processo di formazione del disegno di legge finanziaria si concentra nel mese di settembre; per rendere tale processo più efficace e facilitare la discussione politica è auspicabile disporre già dall'inizio del mese di un quadro complessivo di proposte che possano essere discusse e vagliate al fine della predisposizione del disegno di legge per il 30 settembre.

La citata circolare 5 giugno 2007 anticipa il cambio di passo ed il nuovo approccio alla spesa pubblica, presentando la nuova classificazione del bilancio per missioni e programmi. La presente direttiva individua le modalità per la predisposizione delle proposte di modifiche alla legislazione vigente in materia di spesa pubblica.

1. *Quadro di finanza pubblica di riferimento.*

Il Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011 pone l'indebitamento netto programmatico per il 2008 al 2,2% del Prodotto interno lordo. Ciò implica che — per la prima volta dopo anni — non è necessaria una manovra correttiva di finanza pubblica per raggiungere gli obiettivi prefissati.

D'altra parte, vi sono misure per le quali esistono impegni, ancorché non vincolati da leggi, a cui tutti i Governi hanno tradizionalmente dato attuazione, oppure impegni presi dall'attuale Governo che devono essere tramutati in legge, oppure ancora iniziative che si intende attuare e finanziare attraverso variazioni normative nell'ambito del disegno di legge finanziaria. La predisposizione di tale disegno deve porsi in continuità con le azioni intraprese in questi mesi per aumentare l'efficacia e l'efficienza della spesa pubblica. In particolare, l'insieme delle proposte di modifica che verranno avanzate dai dicasteri deve determinare una invarianza del tendenziale della spesa primaria in valore assoluto al fine di non richiedere aumenti della pressione fiscale.

Per ottenere tale quadro a livello complessivo dell'intera pubblica amministrazione, l'invarianza di spesa deve essere ricercata all'interno di ciascun Ministero. In pratica, ogni proposta di aumento delle risorse deve trovare una compensazione con proposte di contenimento di qualche altro programma già in essere presso lo stesso Ministero.

Il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo — l'unico possibile per coniugare la tenuta dei conti pubblici con la riqualificazione della spesa per favorire crescita ed equità — richiede una rivisitazione dei propri programmi di spesa. Su tale fronte, alcuni Ministeri (giustizia, interni, infrastrutture, trasporti, pubblica istruzione) hanno avviato insieme alla commissione tecnica per la finanza pubblica, su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gruppi di lavoro per l'analisi e valutazione della spesa pubblica (spending review).

2. *Modalità di presentazione delle proposte di variazione della legislazione vigente.*

Il nuovo bilancio — organizzato in 34 missioni e 169 programmi — crea le premesse per una profonda razionalizzazione del processo di formazione del disegno di legge finanziaria. Essa sarà strutturata in modo da ricondurre alle missioni e programmi individuati nel bilancio le risorse che verranno movimentate. Per fare ciò, le proposte dovranno essere presentate utilizzando l'allegata scheda-programma (allegato 1), una per ogni programma che si intende modificare in senso espansivo.

Per raggiungere l'obiettivo di una manovra netta nulla e una invarianza della pressione fiscale, le modifiche legislative di aumento di risorse da destinare ad un programma devono trovare idonea compensazione nel definanziamento o ridimensionamento di altri programmi, con riduzione delle relative autorizzazioni di spesa.

A tale scopo, dovrà essere compilato l'allegato 2. L'allegato 3 sintetizza l'insieme delle proposte di modifica (sia in senso espansivo che restrittivo).

Come si evince dai documenti allegati, ogni proposta deve allora contenere i seguenti elementi:

1) risorse aggiuntive richieste per il triennio di riferimento della legge finanziaria;

2) ragioni che giustificano la movimentazione delle risorse (in aumento e in diminuzione) e legame con gli obiettivi enunciati nel DPEF;

3) ordine decrescente di priorità;

4) obiettivi che persegue la proposta (collegandolo con gli obiettivi strategici del Ministero);

5) elementi o parametri utilizzati per quantificare gli effetti delle variazioni proposte;

6) eventuali norme vigenti da modificare e formulazioni dell'ipotesi di modifica;

7) eventuale bozza di articolato per interventi normativi.

Ogni amministrazione potrà proporre una variazione dei programmi ad essa assegnati e quelli di pertinenza inclusi nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, elencando le proposte di variazione alle risorse stanziate nelle tabelle allegate alla legge finanziaria e indicando la compensazione.

Le proposte normative dovranno garantire il rigoroso rispetto dell'art. 11 della legge n. 468/1978 sul contenuto proprio del disegno di legge finanziaria (sono escluse norme di delega, di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, microsettoriali e tutte quelle norme prive di effetti finanziari a decorrere dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale).

Nel predisporre le proposte, è infine auspicabile che i cinque Ministeri che hanno avviato la spending review facciano coincidere questo processo di elaborazione con quello in corso con il coordinamento della commissione tecnica per la finanza pubblica.

3. *Tempi e modalità di invio delle proposte.*

Le schede-programma, debitamente compilate e sottoscritte dal Ministro proponente, andranno inviate entro il 10 settembre 2007 al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica specificatamente dedicato (finanziaria.2008@tesoro.it).

Roma, 3 luglio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

ALLEGATO 1

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 – SCHEDA PROPOSTE

Nome Ministero:	

Nome programma:	

Prima proposta. Denominazione:	

Risorse richieste (in migliaia di euro):	2008	2009	2010

Elementi utilizzati per la stima delle quantificazioni:	

Priorità indicata dall'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio a cui si collega l'azione:	

Bozza di articolato:	

Seconda proposta. Denominazione:	

Risorse richieste (in migliaia di euro):	2008	2009	2010

Priorità indicata dall'Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio a cui si collega l'azione:	

Bozza di articolato:	

ALLEGATO 2

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 – SCHEDA RISORSE IN RIDUZIONE

Nome Ministero:	

Nome programma:	

Prima compensazione. Denominazione intervento:	

Risorse a riduzione (in migliaia di euro):	2008	2009	2010

Elementi utilizzati per la stima delle quantificazioni:	

Norme da modificare e/o da abolire:	

Norme da modificare e/o da abolire:	

ALLEGATO 3

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 - SCHEDA DI SINTESI

Nome Ministero:

Interventi *in ordine di priorità a partire dal più importante; indicare il programma di appartenenza*	**2008** **Risorse aggiuntive**	**2009** **Risorse aggiuntive**	**2010** **Risorse aggiuntive**
i.			
ii.			
Totale Risorse Aggiuntive (a)			
Interventi di compensazione *indicare il programma di appartenenza*	**Risorse in riduzione**	**Risorse in riduzione**	**Risorse in riduzione**
i.			
ii.			
Totale Risorse in Riduzione (b)			
Saldo totale (a-b)			

07A06252

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2007.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della regione Molise. (Ordinanza n. 3600).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2005, recante: «Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia»;

Visto l'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che rinvia ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, per la ripartizione dei contributi da erogare ai soggetti competenti per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia autorizzando a tal fine la spesa annua di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3574 del 16 marzo 2007 recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 14 giugno 2007 presso il Ministero delle infrastrutture e la successiva la nota del 15 giugno 2007 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Acquisita l'intesa della regione Molise con nota del 19 giugno 2007;

Vista la nota del 21 giugno 2007 del Ministero delle infrastrutture;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di accelerare le attività inerenti alla ricostruzione del territorio della regione Molise danneggiata dagli eventi sismici del 2002 il Presidente della Regione Molise - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, è autorizzato ad avvalersi del provveditore aggiunto alle opere pubbliche della regione Molise in qualità di soggetto attuatore, nonché ad istituire con apposito provvedimento un gruppo tecnico composto dai sindaci dei comuni di Colletorto, Larino, Ripabottoni e Santa Croce di Magliano, con il compito di pianificare e programmare gli interventi infrastrutturali che saranno finanziati ai sensi della normativa vigente.

2. Al fine di assicurare il necessario coordinamento degli interventi ricostruttivi con i programmi infrastrutturali statali e nell'ambito delle iniziative già programmate e correlate alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere della regione Molise interessati dagli eventi sismici dell'ottobre 2002, l'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno stanziate per il proseguimento delle iniziative inerenti agli eventi sismici del 2002 da parte del commissario delegato - Presidente della Regione Molise avviene d'intesa con il Ministro delle infrastrutture.

Art. 2.

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3574 del 16 marzo 2007 le parole «e, per quanto concerne il comune di S. Giuliano di Puglia, al bilancio comunale in aggiunta alle risorse finanziarie precedentemente assegnate» sono soppresse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Presidente: PRODI

07A06327

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni, relativo all'emissione del 15 giugno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 58231 e n. 58240 del 7 giugno 2007, che hanno disposto per il 15 giugno 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 58231 e n. 58240 del 7 giugno 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 giugno 2007 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 98,995 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 95,760 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,056 ed a 98,750 per i B.O.T. a novantuno giorni, a 95,993 ed a 94,836 per i B.O.T. a trecentosessantasette giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2007

p. Il direttore generale: CANNATA

07A06332

DECRETO 9 luglio 2007.

Corso legale, contingente e modalità di vendita delle monete d'argento da € 5 celebrative del «Centenario della nascita di Altiero Spinelli».

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2863, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «Centenario della nascita di Altiero Spinelli», millesimo 2007;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5, celebrative del «Centenario della nascita di Altiero Spinelli», millesimo 2007, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2007, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione *fior di conio* ed hanno corso legale dal 12 luglio 2007.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 35.000,00 pari a n. 7.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 dicembre 2007:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi n. 49 - 00179 Roma;

tramite collegamento internet con il sito WWW. IPZS.IT e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente:

mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - emissioni numismatiche.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 pezzi per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, a chiusura del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità € 32,00;

da 501 a 550 unità € 31,36.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Art. 4.

La Cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento del ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A06331

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 26 giugno 2007.

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente dell'8 novembre 2005, relativa alla previsione di misure finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244;

Vista la propria ordinanza contingibile ed urgente dell'8 novembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 gennaio 2006, n. 13, avente ad oggetto la previsione di misure finalizzate alla prevenzione dell'influenza aviaria;

Considerato, in particolare, che con l'ordinanza in esame sono state introdotte disposizioni sanitarie specifiche, concernenti il potenziamento e l'impulso per lo svolgimento dei controlli sanitari, da parte degli uffici periferici del Ministero della salute, sulle merci e sui viaggiatori provenienti da aree territoriali a rischio, nonché misure finalizzate all'adozione degli atti necessari per il reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, e per la realizzazione delle opere di ristrutturazione dei locali di proprietà statale siti in Roma, via dei Carri Armati n. 13 da destinare a sede di uffici nonché a deposito attrezzato per le scorte dei medicinali e del materiale profilattico;

Rilevato che le disposizioni previste dall'ordinanza dell'8 novembre 2005 hanno un'efficacia di diciotto mesi a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, avvenuta il 18 gennaio 2006, e che, pertanto, la loro scadenza è prevista per il 18 luglio 2007;

Ritenuto necessario prorogare l'efficacia delle disposizioni dell'ordinanza dell'8 novembre 2005, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, le cui procedure sono state già ultimate, permanendo, allo stato, le condizioni di necessità ed urgenza che ne avevano giustificato l'adozione;

Considerato, in particolare, che con nota DCOM.II/920/F.6.c.A. del 22 maggio 2007 il capo Dipartimento della prevenzione e comunicazione ha evidenziato la necessità di prorogare l'efficacia dell'ordinanza dell'8 novembre 2005 in quanto le misure ivi previste risultano indispensabili per l'attuazione delle attività di prevenzione previste dall'Unione europea, anche a seguito alla risoluzione del Parlamento europeo P6 TA (2006) 0259 avente ad oggetto la pianificazione della preparazione e dell'intervento dell'Unione in caso di influenza pandemica, e dall'Organizzazione mondiale della sanità che, nel corso dell'Assemblea mondiale della salute tenutasi in data 14-16 maggio 2007,

ha invitato i Paesi membri ad un potenziamento delle misure di vigilanza e controllo con particolare riferimento alle proprie sedi di frontiera;

Rilevato che nella medesima nota si specifica che la proroga delle misure di sorveglianza e controllo, previste dall'ordinanza dell'8 novembre 2005, appare necessaria anche in relazione alla recente entrata in vigore (avvenuta il 1º giugno 2007) del nuovo Regolamento sanitario internazionale che modifica radicalmente le responsabilità e l'ottica di intervento dei singoli Stati membri con il superamento dell'attività meramente certificatoria delle pratiche profilattiche e la previsione di un maggior coinvolgimento dei Paesi interessati che devono procedere caso per caso alla verifica dei rischi di importazione;

Considerato che con nota prot. DSVET/I/P/1750 del 30 maggio 2007 anche il capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti ha evidenziato che la proroga delle disposizioni previste nell'ordinanza dell'8 novembre 2005 è necessaria per la compiuta attuazione delle misure di prevenzione e controllo coordinate in ambito comunitario dalla Commissione europea;

Rilevato, in particolare, che, come risulta dalla nota in esame, la Commissione ha invitato i Paesi membri a mantenere alto il livello di sorveglianza sanitaria e ad adottare tutte le possibili misure (biosicurezza, controlli rinforzati sulle importazioni e sistema «early warning detection») per evitare qualsiasi nuova insorgenza della malattia in considerazione dei potenziali pericoli provenienti dai ciclici flussi migratori degli uccelli verso l'Europa;

Considerato che la programmazione delle misure finalizzate alla prevenzione ed al controllo del fenomeno dell'influenza aviaria si fonda su un'articolata strategia avente ad oggetto, da una parte, le misure dirette a contenere il virus fra la popolazione aviaria e ad evitare che lo stesso raggiunga altri Paesi, e, dall'altra, i preparativi per reagire ad un'eventuale pandemia che comprendono, tra l'altro, la formulazione di piani nazionali per fronteggiare il rischio, un miglior accesso ai farmaci antivirali e lo sviluppo di vaccini contro la pandemia;

Rilevato che, nell'ambito delle misure in esame, riveste particolare importanza la ristrutturazione dei locali siti in Roma, via dei Carri Armati n. 13 i quali, secondo quanto stabilito nell'ordinanza dell'8 novembre 2005, debbono essere destinati a sede di uffici nonché a deposito attrezzato per le scorte dei medicinali e del materiale profilattico;

Rilevato che, in attuazione della citata ordinanza di necessità ed urgenza, il Ministero della salute ha attivato il procedimento finalizzato alla ristrutturazione dei locali;

Rilevato che il procedimento in esame è stato caratterizzato da una serie di difficoltà oggettive che ne hanno ritardato il completamento nei tempi programmati;

Considerato, in particolare, che il Ministero, per l'importanza e la peculiare natura dell'opera pubblica, si è trovato nell'impossibilità di gestire direttamente la procedura di realizzazione della stessa tanto che, dopo una serie di indagini, avvalendosi della facoltà prevista dagli articoli 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha ritenuto opportuno affidare le funzioni di stazione appaltante al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna;

Considerato che tale affidamento è stato formalizzato con una convenzione stipulata il 5 febbraio 2007;

Considerato che il Provveditorato ha redatto il progetto preliminare generale dell'opera ed il primo stralcio funzionale dell'intervento che sono stati approvati dai competenti organi del Ministero della salute e, nella seduta del 22 marzo 2007, dal Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato stesso;

Rilevato che è in corso di completamento la redazione del progetto definitivo dell'opera pubblica come risulta dalla nota prot. n. 18928 inviata dal Provveditorato il 9 maggio 2007;

Rilevato che con la citata nota il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ha chiesto la proroga dell'efficacia dell'ordinanza di necessità ed urgenza dell'8 novembre 2005, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla realizzazione dell'opera pubblica, evidenziandone la necessità per l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini previsti dalla convenzione del 5 febbraio 2007 che sono stati così individuati da questo Ministero in relazione ai peculiari bisogni di cui si è dato atto nel quadro esigenziale allegato alla citata convenzione del 5 febbraio 2007;

Considerato che la fase di progettazione ha richiesto tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti per la necessità di adeguare l'elaborazione originaria, predisposta sulla base delle esigenze dell'amministrazione, alle prescrizioni degli enti ed amministrazioni titolari di poteri sull'area oggetto della procedura (Corpo forestale dello Stato, Soprintendenza ai beni culturali ed archeologici, ecc.);

Rilevato che la peculiare natura delle opere da realizzare (alcune delle quali necessitano di particolari accorgimenti tecnici come il sito per lo stecchiamo e la conservazione dei vaccini) ha reso necessaria una compiuta e delicata valutazione, sin dalla fase progettuale, delle modalità e delle problematiche operative inerenti la realizzazione delle stesse che ne consentano, in concreto, un'utilizzazione coerente con le esigenze dell'amministrazione;

Considerato che, a fronte delle difficoltà progettuali e realizzative incontrate, permane l'esigenza di una celere realizzazione dell'opera pubblica imposta dalla necessità di disporre, nell'ambito territoriale di competenza e con la rapidità richiesta dalla situazione, dei vaccini e delle altre misure indispensabili per tenere sotto controllo il fenomeno dell'influenza aviaria;

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 2005 che ritiene legittima la deroga alla disciplina in materia di lavori pubblici, attuata con ordinanza di necessità ed urgenza, previa espressa indicazione delle parti della normativa la cui efficacia è sospesa per il tempo necessario ad affrontare l'emergenza;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 1 del 14 gennaio 2004 nella quale viene ribadita la possibilità di derogare alle norme della legge quadro sui lavori pubblici, nella parte relativa all'affidamento dei lavori ed alla scelta del contraente, per fronteggiare situazioni di urgenza qualificata tali da non consentire l'osservanza della disciplina ordinaria;

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza di necessità ed urgenza dell'8 novembre 2005, comprese quelle concernenti la deroga alle norme della disciplina vigente in materia di affidamento dei lavori pubblici e scelta del contraente necessaria per consentire la tempestiva realizzazione delle opere di ristrutturazione dei locali siti in Roma, via dei Carri Armati n. 13 e con esclusione di quelle relative al reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, le cui procedure sono già state ultimate;

Ordina:

Art. 1.

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute dell'8 novembre 2005, comprese quelle concernenti la deroga alle norme della disciplina vigente in materia di affidamento dei lavori pubblici e scelta del contraente ed escluse quelle relative al reclutamento del personale di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, è prorogata fino al 31 dicembre 2008.

2. Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2007

Il Ministro: TURCO

Registrata alla Corte dei conti il 6 luglio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 274

07A06333

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 maggio 2007.

Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», la quale all'art. 1, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 338/2000, nonché un incremento delle risorse finanziarie da destinare al riguardo;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso il 18 aprile 2007;

Visto il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, espresso con la nota del 21 febbraio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 338/2000, le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, da cofinanziare con i fondi previsti dallo stesso art. 1, commi 1 e 2, e dall'art. 144, comma 18, della legge n. 388/2000.

2. La procedura di selezione degli interventi è diretta alla formazione di un piano triennale, integrato ed unitario, costituito dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e del presente decreto.

3. Il piano triennale assume come riferimento la programmazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome dalla normativa vigente in materia.

4. Le modalità di presentazione delle richieste di cofinanziamento, le condizioni di ammissibilità ed i criteri di selezione degli interventi sono indicati negli articoli successivi.

Art. 2.

Soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento

1. I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:

a) le regioni;

b) le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

d) le università statali, ovvero le fondazioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge n. 388/2000;

e) le università non statali legalmente riconosciute, ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle università e ad esse stabilmente collegate;

f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute;

g) i collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'art. 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942;

h) i consorzi e gli enti istituzionali ed operativi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano costituiti appositamente per le finalità di cui alla legge n. 338/2000;

i) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e ss. del codice civile, a condizione che lo statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

j) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;

k) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro, che siano provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di residenze ed alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari.

2. I requisiti dei soggetti di cui alle lettere *i)*, *j)*, *k)* del comma precedente devono essere validamente documentati, a pena di esclusione, mediante produzione di copia dello statuto.

Art. 3.

Tipologie di interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili ai benefici di cui all'art. 1 del presente decreto:

A) i seguenti interventi su immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari:

1) abbattimento delle barriere architettoniche;

2) adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza;

3) manutenzione straordinaria;

B) gli interventi di recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento;

C) gli interventi di nuova costruzione o ampliamento di alloggi o residenze per studenti universitari;

D) l'acquisto di edifici da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, con esclusione dell'acquisto, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, lettere *i)*, *j)*, *k)* di edifici già adibiti a tale scopo.

2. Per gli interventi di tipologia *A)* sono finanziabili le spese necessarie all'esecuzione dei lavori e delle opere indicate in tali interventi. Non sono ammesse le spese tecniche e generali, le spese per arredi e le spese per attrezzature didattiche e scientifiche.

3. Per gli interventi di tipologia *B)*, *C)*, *D)* sono finanziabili le spese per l'acquisto delle aree e/o dell'immobile oggetto dell'intervento, per l'esecuzione dei lavori e delle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento, per arredi fino ad un massimo di 2.000,00 euro a posto letto, per attrezzature didattiche e scientifiche.

4. Le spese tecniche e generali diverse da quelle di intervento e di acquisto di cui ai comma 2 e 3 sono escluse dal cofinanziamento.

5. Sono ammesse al cofinanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva a quella nella *Gazzetta Ufficiale* di pubblicazione del presente decreto purché adeguatamente documentate e rendicontate.

6. Gli interventi che, per effetto del cofinanziamento pubblico complessivo di cui beneficiano, sono tenuti, per norma vigente, al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, non possono derogare da tale vincolo neanche se l'intervento viene appaltato in data antecedente a quella di pubblicazione del piano.

7. Sono esclusi dal cofinanziamento gli interventi già iniziati o già terminati al momento della pubblicazione del presente decreto. Per gli interventi di cui all'art. 3, punto 1, lettera *D)*, alla data di pubblicazione del presente decreto non dovrà essere già stato stipulato l'atto di acquisto del bene per il quale si chiede il cofinanziamento.

8. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari. È facoltà dell'operatore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti universitari non residenti nella struttura.

9. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici indicati all'art. 1 del presente decreto sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. Pertanto per gli interventi di cui al comma 1, lettere *B)*, *C)*, *D)*, vige l'obbligo di destinare i posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione, con le modalità e i servizi essenziali stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, in percentuale non inferiore al sessanta per cento sul totale, ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *j)*, *k)*, a pena di decadenza dal beneficio, come da condizione specificata nella apposita convenzione. La Scuola normale superiore di Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento «Sant'Anna» di Pisa, la SISSA di Trieste, la Scuola superiore di Catania,

l'ISUFI di Lecce, l'IUSS di Pavia, l'IMT di Lucca, la SUM di Firenze e l'ASP dei Politecnici di Milano e Torino destinano i posti alloggio sulla base delle graduatorie del concorso nazionale di ammissione alle stesse.

10. Ai fini di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e dello scambio di esperienze e conoscenze è consentito l'utilizzo sino ad un massimo del dieci per cento del totale dei posti alloggio ad uso foresteria per dottorandi, borsisti e assegnisti.

11. Sulla struttura cofinanziata gravano i seguenti obblighi, che saranno riportati nella apposita convenzione da sottoscrivere con i soggetti destinatari:

a) completamento dell'opera, pena la revoca del cofinanziamento e la restituzione delle somme già erogate. Per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione, purché di parti funzionali e funzionanti per le quali siano rispettati tutti gli standard quali-quantitativi;

b) costituzione di vincolo di mantenimento della destinazione d'uso per non meno di venticinque anni;

c) divieto di alienazione per venticinque anni, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi legali;

d) costituzione di diritto di prelazione a favore dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, che abbiano competenza o sede per la località ove l'immobile/i è posto. Questi, in caso di alienazione, potranno acquisire l'immobile/i e/o l'area/e, corrispondendo il prezzo di offerta notificata. La notifica delle condizioni offerte per l'acquisto dell'immobile dovrà essere fatta dal beneficiario alla regione o provincia autonoma di competenza, ed ai relativi organismi di gestione del diritto allo studio universitario, che provvedono a convocare i predetti soggetti aventi titolo ad esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato dai soggetti di cui sopra entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica;

e) nel caso di alienazione prima del periodo di venticinque anni di cui alla lettera *c)* e nel caso di esercizio della prelazione di cui alla lettera *d)*, in alternativa alla restituzione allo Stato del contributo erogato maggiorato degli interessi legali viene corrisposto il prezzo di offerta notificato diminuito dello stesso importo;

f) controllo della regione o della provincia autonoma competente per territorio sul rispetto del vincolo di destinazione d'uso e della riserva di destinazione della quota parte di posti alloggio a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, ai sensi del precedente comma 9.

12. La violazione delle condizioni poste al comma precedente darà luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andrà completamente restituita al Ministero dell'università e della ricerca.

13. Ogni spesa necessaria e conseguente per la stipula della convenzione, la iscrizione nei registri immobiliari e la attuazione delle condizioni specificate è a carico del soggetto beneficiario del cofinanziamento.

Art. 4.

Formulazione delle richieste di cofinanziamento

1. Le richieste da parte dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto, ai fini del cofinanziamento degli interventi indicati al precedente art. 3, devono essere formulate mediante compilazione di apposito modello informatizzato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per ammissione, selezione, graduatoria di priorità. Tale modello, con le note per la compilazione, è adottato con separato decreto ministeriale, e reso disponibile presso il sito Internet del Ministero dell'università e della ricerca (www.miur.it); l'invio per posta elettronica al MUR del modello debitamente compilato dovrà avvenire entro il termine indicato al successivo art. 5, comma 1. L'invio avverrà in automatico con la chiusura della procedura da parte dell'operatore.

2. Il modello cartaceo corrispondente al modello informatizzato di cui al punto precedente, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inviato entro il termine indicato al predetto art. 5, comma 1, al Ministero dell'università e della ricerca, piazza Kennedy n. 20 - 00144 Roma. Copia del medesimo modello deve essere trasmessa, entro gli stessi termini, alle regioni o province autonome competenti per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi, le quali forniscono alla Commissione, entro e non oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di cui all'art. 5, comma 1, l'indicazione del grado di coerenza degli interventi con la propria programmazione sulla base di tre possibili livelli: non coerente, coerente, particolarmente coerente. Tale indicazione costituisce elemento di valutazione degli interventi da parte della Commissione ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera *a)*, del presente decreto. Le buste contenenti la richiesta devono riportare la dicitura «Richiesta di cofinanziamento per alloggi e residenze per studenti universitari».

3. A corredo del modello di cui al precedente comma 2 ed entro lo stesso termine di scadenza, a pena di esclusione, devono essere inviati al Ministero dell'università e della ricerca il progetto sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico opportunamente protetto e la documentazione di seguito specificata, necessaria ai fini della valutazione da parte della Commissione:

a) per i soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere *i), j), k)*: documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria;

b) relazione tecnico-illustrativa di sintesi del progetto atta a consentire alla Commissione di individuare gli elementi salienti dello stesso;

c) il progetto completo di documentazione e dichiarazioni come indicato al successivo art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*;

d) la documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili, come descritto al successivo art. 6, comma 1, lettera *d)*;

e) il cronogramma dei termini degli adempimenti tecnico-amministrativi per la realizzazione delle opere;

f) il piano economico-finanziario dell'intervento composto da quadro economico e da piano di fattibilità economica;

g) la relazione e la documentazione atta a dimostrare la rispondenza dell'intervento al fabbisogno nella località di realizzazione;

h) la documentazione attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento, come indicato al successivo art. 6, comma 1, lettera *d)*;

i) dichiarazione di conformità, da parte del tecnico progettista, dei prezzi agli elenchi dei prezzi unitari del Provveditorato regionale OO.PP. o agli elenchi dei prezzi unitari della regione o provincia autonoma di competenza;

j) ove ricorra il caso di acquisto/esproprio, la documentazione attestante la congruità del costo previsto e la disponibilità anche sotto forma di opzione, promessa di acquisto o possibilità di esproprio.

4. La documentazione di cui ai precedenti punti *d)*, *h)*, può essere sostituita da autocertificazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*. Ove lo ritenga opportuno la Commissione può richiedere la relativa documentazione.

5. A pena di esclusione, le domande devono riguardare esclusivamente interventi di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5.

Presentazione delle richieste di cofinanziamento e scadenze per i successivi adempimenti

1. La richiesta completa della documentazione indicata all'art. 4, deve essere presentata al Ministero dell'università e della ricerca, a pena di esclusione, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 4, art. 1 della legge n. 338/2000. Copia della richiesta, senza la predetta documentazione, deve essere presentata, entro gli stessi termini e con le stesse modalità, alla regione o provincia autonoma competente per territorio in relazione alla localizzazione degli interventi. Ai fini del rispetto del termine di presentazione di cui al precedente paragrafo, farà fede la data di accettazione dell'ufficio postale di spedizione, qualora la spedizione sia effettuata mediante servizio postale; qualora la spedizione sia stata effettuata mediante servizi di recapito diversi dal servizio postale, ovvero la documentazione sia stata consegnata direttamente, ai fini del rispetto del termine di cui al precedente paragrafo farà fede la data di protocollo di ricevimento al MIUR.

2. Entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del piano triennale di cui al successivo art. 7, per gli interventi inseriti in tale piano i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero dell'università e della ricerca, allo stesso indirizzo e con le stesse modalità sopra indicate, la eventuale documentazione integrativa necessaria (progetto esecutivo, come indicato all'art. 6, comma 1, lettera *a)* e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi, come indicato all'art. 6, comma 1, lettera *b)*. Una volta ricevuta la eventuale documentazione integrativa il Ministero dell'università e della ricerca inviterà il beneficiario alla stipula della convenzione.

3. Ai fini degli adempimenti previsti dal presente decreto, deve essere tenuto presente che i lavori per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *A)*, *B)*, *C)*, a pena di esclusione, devono essere iniziati entro e non oltre duecentoquaranta giorni successivi alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 1. Entro tale scadenza deve essere stipulato l'atto di acquisto nei casi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *D)*. Nel caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *A)*, il termine di inizio lavori può essere prorogato entro e non oltre il 30 settembre successivo alla predetta scadenza.

4. Ove il piano triennale definito con le modalità indicate dal presente decreto non preveda la completa utilizzazione delle risorse, con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, potrà essere prevista la presentazione di ulteriori richieste di cofinanziamento.

Art. 6.

Individuazione degli interventi finanziabili

1. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000, verificata la sussistenza di quanto previsto al precedente art. 4, procede alla individuazione degli interventi ammissibili sulla base della effettiva compresenza, a pena di esclusione, dei seguenti presupposti:

a) il progetto allegato alla richiesta deve essere almeno di livello definitivo così come definito dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonché dell'elenco degli elaborati. Ove il progetto presentato sia di livello definitivo, per il progetto esecutivo, che verrà successivamente elaborato ed utilizzato per la realizzazione dell'intervento, la procedura di validazione prevista dal Codice degli appalti dovrà comprendere anche la verifica circa la corrispondenza con il progetto definitivo ed in particolare la conferma dei posti alloggio e il rispetto degli standard di cui all'allegato *A)* del decreto ministeriale relativo agli standard minini dimensionali e qualitativi. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *g)*, *i)*, *j)*, *k)* tale verifica può essere garantita anche attraverso una autocertificazione del legale rappresentante;

b) il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entità delle opere ed alle prestazioni attese.

Il prezzo di acquisizione di eventuali aree o immobili deve essere congruo rispetto alle prestazioni attese ed ai prezzi di mercato locali, sommando costi di acquisto e di intervento. Il valore dell'area o dell'immobile deve risultare da apposita stima dell'U.T.E. competente, ovvero da perizia giurata redatta da tecnico abilitato con riserva di opportune verifiche che la Commissione potrà ordinare;

c) deve essere garantita la disponibilità della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento assicurata dai soggetti richiedenti. Tale disponibilità deve risultare da idonea documentazione dimostrativa allegata alla richiesta. Per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *g)*, *i)*, *j)*, *k)* è necessaria la presentazione di specifica garanzia fideiussoria. Per la copertura finanziaria valgono le condizioni di cui all'art. 7, commi 1 e 2;

d) l'area/e e l'immobile/i oggetto di intervento o comunque compresi nel programma (l'insieme degli interventi che vengono compresi in un'unica richiesta) devono risultare nella piena disponibilità del richiedente (proprietà o diritto reale di godimento: superficie, usufrutto, comodato, uso, concessione amministrativa, ecc.), anche sotto forma di opzione o promessa di acquisto, fatta eccezione solo per interventi per lavori che prevedano acquisizioni, per i quali tali requisiti si intendono differiti all'avvio dell'intervento. Il richiedente deve essere in grado di garantire il mantenimento di proprietà o diritto reale di godimento e destinazione d'uso almeno per i venticinque anni successivi all'intervento. Dette condizioni devono essere opportunamente dichiarate e documentate al momento della stipula della Convenzione;

e) gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *B)*, *C)*, *D)* sono ammessi al cofinanziamento a condizione che venga verificato e documentato il rispetto degli standard indicati nell'allegato *A* del decreto ministeriale relativo agli standard minimi dimensionali e qualitativi;

f) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una estensione minima comprendente quaranta posti alloggio. Nel caso di nuova costruzione e ampliamento, nonché di acquisto di edifici, l'intervento è ammissibile a condizione che comporti un incremento minimo di quaranta e massimo di duecentoquaranta posti alloggio; gli interventi che superano tale soglia saranno considerati, ai fini del contributo, solo entro il limite massimo dei duecentoquaranta posti alloggio. Negli altri casi l'intervento è ammissibile a condizione che interessi e comprenda almeno quaranta posti alloggio, anche già esistenti;

g) l'intervento e/o il programma di interventi presentato, devono prevedere una richiesta di cofinanziamento pari ad almeno 200.000,00 euro.

2. La Commissione, nell'ambito degli interventi ammissibili, sulla base delle priorità di seguito indicate e delle ponderazioni stabilite per ciascuna priorità dalla Commissione stessa, formula le due graduatorie degli interventi, come distinti all'art. 7, comma 4, del presente decreto.

3. Costituiscono titolo di valutazione per la formazione delle graduatorie:

a) economicità, valutata distintamente per tipologie, in rapporto al costo globale di realizzazione e gestione dell'intervento, in relazione alla localizzazione urbana e geografica e alle caratteristiche contestuali specifiche dell'intervento, nonché al grado di sostenibilità ambientale ed innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.), (max 20 punti);

b) richieste di cofinanziamento inferiori al 50% per effetto della compartecipazione finanziaria da parte di soggetti terzi (max 5 punti);

c) grado di coerenza con la programmazione delle regioni e delle province autonome (max 10 punti);

d) percentuale di cofinanziamento della quota a carico dei proponenti da parte delle regioni o delle province autonome (anche con fondi per l'edilizia residenziale pubblica), (max 10 punti);

e) previsione della gestione in convenzione con le regioni, le province autonome e gli organi regionali (max 5 punti);

f) intervento su immobili preesistenti, con particolare riferimento a immobili di interesse storico localizzati in zone di facilitata accessibilità rispetto alle sedi universitarie (max 10 punti);

g) appartenenza alle categorie *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* di cui all'art. 2, comma 1 (max 5 punti);

h) incremento del numero dei posti alloggio cofinanziabili, distintamente per tipologia d'intervento e congruità in relazione al fabbisogno e alla dotazione di posti alloggio nel contesto territoriale (max 20 punti);

i) esperienza del soggetto richiedente nel settore del diritto allo studio universitario (max 5 punti);

j) rapidità del risultato di utilizzabilità dell'opera, in funzione del livello di progettazione raggiunto (definitivo o esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permessi di costruire, autorizzazioni, nulla osta, ecc.), (max 10 punti).

Art. 7.

Piani triennali

1. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui all'art. 3 del presente decreto mediante contributi di importo pari a quelli richiesti dai proponenti, entro il limite massimo del 50% del costo totale di ciascun intervento.

2. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *B)*, *C)* del presente decreto concernenti immobili (aree ed edifici) di proprietà dei soggetti indicati al precedente art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ovvero concessi agli stessi in uso o comodato gratuito almeno trentennale, nel caso di immobili acquisiti dopo il 31 dicembre 2003, il valore degli stessi alla data dell'ac-

quisizione viene considerato come apporto del soggetto ai fini della copertura finanziaria della quota a proprio carico. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento delle stesse.

3. La quota di cofinanziamento statale non potrà, comunque, superare l'importo complessivo dei lavori.

4. Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati:

a) 32 milioni di euro per l'anno 2006 previsti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L.F. 2006, tabella *C*) e 31,972 milioni di euro per l'anno 2007, 31,332 milioni di euro per l'anno 2008 e 31,977 milioni di euro per l'anno 2009, previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007, tab. *C*);

b) le risorse disponibili di cui all'art. 9 del decreto ministeriale del 10 dicembre 2004 (piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari).

5. Ai fini della definizione, da parte della Commissione, delle proposte di piano triennale, vengono ripartite su base regionale quote pari al trenta per cento per ciascuna delle risorse di cui al precedente comma in rapporto:

al numero complessivo di studenti fuori sede nell'anno accademico 2005/2006;

al numero complessivo dei posti letto in alloggi e residenze per studenti universitari, inclusi quelli che saranno realizzati per effetto dei finanziamenti della legge n. 388/2000.

6. Le quote rimanenti vengono ripartite, indipendentemente dalla collocazione regionale, sulla base delle graduatorie di cui al precedente art. 6, comma 2.

7. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *A*1, *A*2, *A*3 è destinata la dimensione complessiva pari a 32 milioni di euro. Per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *B), C), D)* sono destinate le risorse residuate dal precedente Piano, la quota relativa alle restanti annualità e l'eventuale quota residua delle risorse disponibili per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *A*1, *A*2, *A*3.

8. Il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto adotta un primo Piano triennale, che individua gli interventi *A*1, *A*2 e *A*3 ammessi al cofinanziamento, ed un secondo Piano triennale che individua gli interventi *B), C), D)* ammessi al cofinanziamento; gli interventi dei due Piani rientrano nei limiti delle risorse disponibili e con la graduatoria di quelli ammessi con riserva.

9. I piani triennali, che vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, prevedono anche le condizioni e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi e quelle previste dall'art. 5, comma 3, del presente decreto, nonché le modalità di assegnazione dei finanziamenti stessi e di quelli derivanti dalle economie di cui al successivo art. 8, comma 2, a interventi ammessi con riserva secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria.

Art. 8.

Assegnazione ed erogazione dei cofinanziamenti

1. Per gli interventi inseriti nei piani triennali sono adottati i decreti ministeriali di assegnazione del cofinanziamento.

2. L'adozione di tali decreti è subordinata alla preventiva stipula di una apposita convenzione predisposta dal Ministero, che prevede, fra l'altro, gli obblighi indicati all'art. 3, comma 11, del presente decreto.

3. La misura del cofinanziamento assegnato è successivamente rideterminata tenendo conto del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Per gli interventi effettuati ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici, senza l'espletamento di procedura ad evidenza pubblica, l'entità effettiva del contributo è rideterminata sulla base del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori. Non sono finanziabili perizie di variante in incremento rispetto all'importo di aggiudicazione. In caso di perizie in diminuzione le relative economie vengono ripartite in base alla percentuale di cofinanziamento.

4. Le somme assegnate secondo quanto previsto al precedente comma sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori ovvero dei pagamenti relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalità previsti nelle singole convenzioni. Per gli acquisti di cosa futura il pagamento è effettuato al momento del trasferimento di proprietà del bene a favore dell'acquirente beneficiario del cofinanziamento.

Art. 9.

Affidamento della realizzazione degli interventi

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 338/2000, gli interventi possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, anche a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o società miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

2. La copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti privati è verificata in sede delle presentazione della domanda di cofinanziamento.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Roma, 22 maggio 2007

Il Ministro: MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 29

07A06250

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agro Zoo Food - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cassano allo Jonio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 con il quale la cooperativa «Agro Zoo Food - Piccola Società Cooperativa a r.l.» con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza) è stata sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Palopoli Giampiero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale l'avv. Antonella Palazzo è nominata commissario liquidatore in sostituzione dott. Palopoli Giampiero dimissionario;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 17 gennaio 2007 con il quale il dott. De Luca Alberto è nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Antonella Palazzo, dimissionaria;

Vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2003 con la quale il dott. De Luca Alberto rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Algieri Antonio, nato ad Acri (Cosenza) l'11 luglio 1967 ivi residente in via G. Matteotti Strada B n. 3, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Agro Zoo Food - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza), già sciolta ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con precedente decreto ministeriale 5 maggio 2004, in sostituzione del dott. De Luca Alberto, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05819

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Giovani 2000 Quartu S. Elena - Piccola società cooperativa a r.l.», in Quartu S. Elena.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale n. 30 del 17 gennaio 2007 con il quale la società «Giovani 2000 Quartu S. Elena - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Quartu S. Elena (Cagliari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Anedda Sandro ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 1° marzo 2007 con la quale il dott. Anedda Sandro rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ditel Natale, nato a Nuoro il 17 gennaio 1964, residente in Cagliari via Tel Aviv n. 9, è nominato commissario liquidatore della società «Giovani 2000 Quartu S. Elena - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Quartu S. Elena (Cagliari) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2006, in sostituzione del dott. Anedda Sandro, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05820

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.F.E.N. S.C. a r.l.», in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2005 con il quale la società cooperativa «S.A.F.E.N. S.C. a r.l.» con sede in Isola del Liri (Frosinone) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-XVII del codice civile e il dott. Romano Amato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2006 con il quale il dott. Lilla Silvio è nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Romano Amato inadempiente;

Vista la nota pervenuta in data 24 gennaio 2007 con la quale il dott. Lilla Silvio rinuncia al mandato;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta

Art. 1.

Il dott. Capoccetta Luigi, nato a Colleferro 9 aprile 1950, con studio in Frosinone, via Lecce n. 21, è nominato commissario liquidatore della «S.A.F.E.N. S.C. a r.l.», con sede in Isola del Liri (Frosinone), sciolta ai sensi dell'art. 2545-XVII del codice civile con precedente decreto ministeriale 10 novembre 2005, in sostituzione del dott. Lilla Silvio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05821

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Oleificio sociale di Apriglianello a r.l.», in Crotone.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1991 con il quale la società cooperativa agricola «Oleificio sociale di Apriglianello a r.l.», con sede in Crotone è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Abiusi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 con il quale l'avv. Antonio Manica è stato nominato commissario liquidatore dell'ente succitato in sostituzione dell'avv. Francesco Abiusi, deceduto;

Vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2007 con la quale l'avv. Antonio Manica rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta

Art. 1.

Il dott. Gagliardi Michele, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza) via Margherita n. 157, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Oleificio sociale di Apriglianello a r.l.», con sede in Crotone già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 19 febbraio 1991, in sostituzione dell'avv. Antonio Manica, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05822

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pilota - Società cooperativa a r.l.», in Cosenza.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1999 con il quale la cooperativa «Pilota - Società Cooperativa a r.l.», con sede in Cosenza è stata sciolta ex art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Guarascio Teresa ne è stata nominata commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2005 con il quale l'avv. Antonella Palazzo è nominata commissario liquidatore in sostituzione della dott.ssa Guarascio Teresa inadempiente;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 17 gennaio 2007 con il quale il dott. De Luca Alberto è nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Antonella Palazzo, dimissionaria;

Vista la nota pervenuta in data 13 marzo 2007 con la quale il dott. De Luca Alberto rinuncia al mandato;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Algieri Antonio, nato ad Acri (Cosenza) l'11 luglio 1967 ivi residente in via G. Matteotti Strada B n. 3, è nominato commissario liquidatore della cooperativa «Pilota - Società cooperativa a r.l.», con sede

in Cosenza, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con precedente decreto ministeriale 31 marzo 1999, in sostituzione del dott. De Luca Alberto, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05823

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. CO.VE.CO.S. - Consorzio Veneto commercializzazione e servizi - Soc. coop. a r.l.», in Crespano del Grappa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 con il quale l'avv. Innocenzo D'Angelo è stato nominato commissario liquidatore della «Coop. CO.VE.CO.S. - Consorzio Veneto commercializzazione e servizi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Crespano del Grappa (Treviso), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 16 febbraio 2002;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad dempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla revoca della nomina a commissario liquidatore dell'avv. Innocenzo D'Angelo ed alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa l'avv. Innocenzo D'Angelo è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della «Coop. CO.VE.CO.S. - Consorzio Veneto commercializzazione e servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Crespano del Grappa (Treviaso), ed è nominato in sua sostituzione il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948, con studio in Padova, piazza A. De Gasperi n. 12.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05829

DECRETO 5 giugno 2007.

Annullamento del decreto 21 dicembre 2006, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Domus est Soc. coop. a r.l. - Società cooperativa a r.l.», in San Nicola La Strada.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 551/2006 in data 21 dicembre 2006 con il quale la «Coop. Domus est Soc. coop. a r.l. - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Nicola La Strada (Caserta) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Roberto Mantovano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che con atto del 10 giugno 2002 la menzionata cooperativa è stata sottoposta al provvedimento di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuta la necessità di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 551/2006 in data 21 dicembre 2006, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05827

DECRETO 5 giugno 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Teknoappalti S.c. a r.l.», in San Cipriano D'Aversa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Unione nazionale cooperative italiane e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecics* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Teknoappalti S.c. a r.l.», con sede in San Cipriano D'Aversa (Caserta), costituita in data 20 giugno 1991 con rogito del notaio dott. Orsi Raffale di Santa Maria Capua Vetere, REA n. 134007, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Guadagno Giuseppe, nato a Caserta il 15 maggio 1971, residente a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in via Galatina Parco Anfiteatro n. 222, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05803

DECRETO 5 giugno 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Negi - P.S.C. a r.l.», in Vignanello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro e relativa alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Negi - P.S.C. a r.l.», con sede in Vignanello (Viterbo), costituita in data 1° marzo 2000 con atto a rogito del dott. Fortini Fabrizio di Viterbo, REA n. 118201, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Formichetti Anastasia, nata a Verona il 27 ottobre 1972 con studio in Roma, via G. Ferrari n. 2, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05804

DECRETO 6 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sped punto società cooperativa», in Cagliari.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2006 con il quale la società cooperativa «Sped punto società cooperativa», con sede in Cagliari, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Corrado Caddeo, dott. Francesco Pacenza e l'avv. Francesca Anna Marino, ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 14 aprile 2006 con la quale l'avv. Francesca Anna Marino ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Meloni nato a Cagliari il 21 gennaio 1959, con studio in Tortolì (Nuoro), via Tirso n. 37, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione avv. Francesca Anna Marino, rinunciante, ad integrazione della terna commissariale.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05828

DECRETO 21 giugno 2007.

Nomina del commissario straordinario della società «Italiatour S.p.a.», in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 8 marzo 2006 con il quale le Società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze Italiane S.p.a., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l. e International Transport S.r.l. sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stata estesa la procedura straordinaria nell'interesse del Gruppo alle seguenti società: Progetto Venezia S.p.a. con decreto del 7 aprile 2006; Mediterraneo Taur & Travel S.r.l., Progetto Italiano S.p.a., CIT Invest S.r.l., CIT Hotels S.r.l. con decreto del 30 maggio 2006; Electa S.p.a., La Compagnia delle Vacanze S.p.a., Synergit Communications S.r.l., con decreto del 7 giugno 2006; CIT Travel Cafè S.r.l., CIT Travel Net S.r.l. ClT Cn Line S.r.l. con decreto 8 giugno 2006; Engeco General Concractor S.p.a. con decreto del 21 giugno 2006; Progetto Venezia S.r.l. con decreto del 31 maggio 2007;

Viste le sentenze, con le quali il Tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza delle società sopra citate, già ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i decreti ministeriali in data 7 aprile e 1° luglio 2006, con i quali è nominato il Comitato di sorveglianza;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2007, con il quale il prof. avv. Antonio Nuzzo è stato confermato nell'incarico di commissario straordinario delle società del Gruppo CIT in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del 7 giugno 2007, notificato in data 8 giugno 2007, con il quale il Tribunale ordinario di Roma, sezione Fallimentare, dispone la conversione in amministrazione straordinaria del Fallimento a carico di Italiatour S.p.a., società facente parte del Gruppo CIT;

Visto l'art. 8 del decreto-legge n. 347/2003, il quale dispone che per quanto non disposto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 270/1999, in quanto compatibili;

Visto l'art. 85 del decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che «alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre»;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere per la procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Italiatour alla nomina del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Italiatour S.p.a., è nominato quale commissario straordinario il prof. avv. Antonio Nuzzo, nato Roma il 30 maggio 1956 ed è preposto il comitato di sorveglianza nominato con decreti in data 7 aprile e 1° luglio 2006.

Il presente decreto è comunicato ai Tribunali di Roma e di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A06201

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria durante la giornata dell'11 giugno 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Reggio Calabria sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata dell'11 giugno 2007.

In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, con nota prot. n. 4294/07, dell'11 giugno 2007, ha chiesto a questa direzione regionale l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzione del direttore regionale:

1. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 25 giugno 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A06220

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 25 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 9316 del 7 giugno 2007 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Bologna, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio causa avvio del nuovo sistema informativo di pubblicità immobiliare nei giorni 18 e 19 giugno 2007;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'avvio di nuove procedure informatiche;

Visto il benestare n. 9/07 (prot. 265) del 19 giugno 2007 dell'ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bologna in data 18 e 19 giugno 2007.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 25 giugno 2007

Il direttore regionale: CESÀRO

07A06251

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 21 giugno 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Modolo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il Consiglio comunale di Modolo (provincia di Oristano) rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005 è composto dal sindaco e da undici membri;

Considerato che nel citato Comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri presentate personalmente e contestualmente al protocollo dell'ente in data 31 maggio 2007, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Viste la deliberazione della Giunta regionale n. 22/9 del 7 giugno 2007, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Modolo e la nomina quale commissario straordinario della dott.ssa Graziella Madau, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Modolo è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Graziella Madau è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Modolo fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 21 giugno 2007

Il presidente: SORU

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MODOLO E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nel Consiglio comunale di Modolo (provincia di Oristano), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'8 e 9 maggio 2005, composto dal Sindaco e da undici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni presentate personalmente da oltre la metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 31 maggio 2007, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Modolo e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Graziella Madau, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: SANNA

07A06249

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 luglio 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio: avv. Enrico Grillo, via Roccatagliata Ceccardi n. 1, int. 14 - 16121 Genova.

07A06383

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Poviderm»

Estratto determinazione AIC/N n. 1383 del 18 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: POVIDERM, anche nelle forme e confezioni: «10% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml; «10% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro; «10% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml; «10 % soluzione cutanea» 48 flaconi 100 ml; «1% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml; «1% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml; «1% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming n. 7 - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, codice fiscale 00133360081.

Confezione: «10% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 032813089 (in base 10) 0Z9D11 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00;

eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Confezione: «10% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - A.I.C. n. 032813091 (in base 10) 0Z9D13 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00;

eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100.

Confezione: «10% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 032813103 (in base 10) 0Z9D1H (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00;

eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100.

Confezione: «10 % soluzione cutanea» 48 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 032813115 (in base 10) 0Z9D1V (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00;

eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 032813127 (in base 10) 0Z9D27 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 1,00;

eccipienti: Alcool isopropilico 50 g; Alcool etilico 1 g; Colorante (E110) 0,3824 g; Colorante (E122) 0,0132 g; Colorante (E131) 0,0044 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Confezione: «1% soluzione cutanea «20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 032813139 (in base 10) 0Z9D2M (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 1,00;

eccipienti: Alcool isopropilico 50 g; Alcool etilico 1 g; Colorante (E110) 0,3824 g; Colorante (E122) 0,0132 g; Colorante (E131) 0,0044 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - A.I.C. n. 032813141 (in base 10) 0Z9D2P (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 1,00;

eccipienti: Alcool isopropilico 50 g; Alcool etilico 1 g; Colorante (E110) 0,3824 g; Colorante (E122) 0,0132 g; Colorante (E131) 0,0044 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: disinfezione della cute lesa; delimitazione del campo operatorio. Disinfezione della cute integra.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «10% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 032813089.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 126,51 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 208,80 Euro.

Confezione: «10 % soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - A.I.C. n. 032813091.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 95,25 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 157,20 Euro.

Confezione: «10% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 032813103.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 115,12 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 190,00 Euro.

Confezione: «10 % soluzione cutanea» 48 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 032813115.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 174,52 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 288,03 Euro.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 032813127.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 144,50 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 238,48 Euro.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 032813139.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 127,24 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 210,00 Euro.

Confezione: «1% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - A.I.C. n. 032813141.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 107,63 Euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 177,60 Euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«10% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml - OSP 1 - A.I.C. n. 032813089: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«10 % soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - OSP 1 - A.I.C. n. 032813091: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«10% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml - OSP 1 - A.I.C. n. 032813103: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«10 % soluzione cutanea» 48 flaconi 100 ml - OSP 1 - A.I.C. n. 032813115: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml - OSP 1 - A.I.C. n. 032813127: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml - OSP 1 - A.I.C. n. 032813139: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«1% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro - OSP 1 - A.I.C. n. 032813141: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06148

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neomedil»

Estratto determinazione AIC/N n. 1384 del 18 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEOMEDIL anche nelle forme e confezioni: «0,25% + 70% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml soluzione incolore; «0,25 % + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro soluzione bruna; «0,25% + 70% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml soluzione incolore; «0,25% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro soluzione incolore.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming n. 7 - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, codice fiscale 00133360081.

Confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml soluzione incolore - A.I.C. n. 033115078 (in base 10) 0SELLO6 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione incolore contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96% 70 g;

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Confezione: «0,25 % + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro soluzione bruna - A.I.C. n. 033115080 (in base 10) 0ZLLY8 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione bruna contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96% 70 g;

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Colorante E110 0,33 g; Colorante E122 0,01 g; Colorante E131 0,00385 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml soluzione incolore - A.I.C. n. 033115092 (in base 10) 0ZLLYN (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione incolore contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96% 70 g;

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro soluzione incolore - A.I.C. n. 033115104 (in base 10) 0ZLLZ0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione incolore contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96% 70 g;

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: per la soluzione incolore: pulizia e disinfezione della cute anche lesa (ferite, ustioni ...). Antisepsi delle mani. Delimitazione e preparazione del campo operatorio; per la soluzione bruna: pulizia e disinfezione della cute anche lesa (ferite, ustioni ...). Delimitazione e preparazione del campo operatorio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,25% + 70% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml soluzione incolore - A.I.C. n. 033115078.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 45,08 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 74,40 euro.

«0,25 % + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro soluzione bruna - A.I.C. n. 033115080.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 56,35 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 93,00 euro.

«0,25% + 70% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml soluzione incolore - A.I.C. n. 033115092.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 59,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 98,20 euro.

«0,25% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro soluzione incolore - A.I.C. n. 033115104.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 67,62 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 111,60 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«0,25% + 70% soluzione cutanea» 24 flaconi 250 ml soluzione incolore - A.I.C. n. 033115078 - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«0,25 % + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro soluzione bruna - A.I.C. n. 033115080 - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«0,25% + 70% soluzione cutanea» 20 flaconi 500 ml soluzione incolore - A.I.C. n. 033115092 - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«0,25% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi 1 litro soluzione incolore - A.I.C. n. 033115104 - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06149

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Farmasept»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1380 del 18 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FARMASEPT, anche nella forma e confezione: «0,175% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming n. 7 - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, codice fiscale 00133360081.

Confezione: «0,175% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro - A.I.C. n. 035299066 (in base 10) 11P7RU (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: didecildimetilammonio cloruro soluzione 0,175 g;

eccipienti: alcool etilico 96° 5 g; essenza di bergamene 0,025 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: pulizia e disinfezione della cute anche lesa (ferite, ustioni); antisepsi delle mani. È utilizzabile per la preparazione del campo operatorio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «0,175% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro - A.I.C. n. 035299066.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 61,80 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 102,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «0,175% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro - A.I.C. n. 035299066 - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06146

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neoxinal»

Estratto determinazione AIC/N n. 1381 del 18 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEOXINAL, anche nella forma e confezione: «0,05 g soluzione cutanea» 400 buste 25 ml.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming n. 7 - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, codice fiscale 00133360081.

Confezione: «0,05 g soluzione cutanea» 400 buste 25 ml - A.I.C. n. 032812099 (in base 10), 0Z9C23 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l. - 37026 Settimo di Pescantina (Verona) - Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: Clorexidina gluconato 0,05 g;

eccipienti: Alcool isopropilico 0,038 g; Alcool etilico 96% 0,025 g; Colorante (E122) 0,001 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni...).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «0,05 g soluzione cutanea» 400 buste 25 ml - A.I.C. n. 032812099.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 147,84 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 244,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «0,05 g soluzione cutanea» 400 buste 25 ml - A.I.C. n. 032812099 - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ferrogyn»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1376 del 18 giugno 2007

Medicinale: FERROGYN.

Titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Pomezia (Roma) - Italia.

Variazione A.I.C.: sostituzione/aggiunta sito produttivo del prodotto finito per tutte le fasi di produzione inclusi controlli e rilascio dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina E-Pharma Trento SpA sita in via Provina, 2 - Trento, per le fasi di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti relativamente alla confezione sottoelencata: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 034532010.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06144

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gyno Canesten»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1378 del 18 giugno 2007

Medicinale: GYNO CANESTEN.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - cap 20156 - codice fiscale 05849130157.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica della classificazione ai fini della fornitura:

da: RR: «Medicinali soggetti a prescrizione medica»;

a: OTC: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco».

È raccomandabile che per un periodo di un anno l'eventuale pubblicità al pubblico sia limitata alle farmacie ed agli altri punti vendita, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«100 mg compresse vaginali» 12 compresse vaginali - A.I.C. n. 025833029;

«2% crema vaginale» 1 tubo da 30 g - A.I.C. n. 025833068.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06145

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lansoprazolo Ratiopharm Italia».

Estratto provvedimento UPC/II/3156 del 20 giugno 2007

Specialità medicinale: LANSOPRAZOLO RATIOPHARM ITALIA.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0389/001-002/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta produttore della sostanza attiva: Natco Pharma Limited - Chemical division - Natco house, Road No2 - Banjara Hills - Hyderabad - 500033, India.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06056

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Estinette».

Estratto provvedimento UPC/II/3157 del 20 giugno 2007

Specialità medicinale: ESTINETTE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Effik Italia S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0801/001/II/005.

Tipo di Modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del «batch size» della sostanza attiva gestodene (da 0,5 kg a 4,3 kg) ed ulteriori modifiche consequenziali: sostituzione del sito di produzione da Fermentation Research Laboratori (sito di Budapest) e Technological Development Laboratory I (sito di Budapest) a Biochemical Plant II (sito di Budapest), Steroid plant e Steroid plant II (sito di Dorog), Chemical Plant III (sito di Budapest) e minori modifiche del processo di produzione e controllo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06057

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Menjugate».

Estratto provvedimento UPC/II/3158 del 20 giugno 2007

Specialità medicinale: MENJUGATE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0375/001-03/II/039.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del sito alternativo Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., Bellaria-Rosia, 53018 Sovicille (Siena) per la produzione e il controllo del «Master» e del «Working Seeds»del N.meningitidis e C. diphtheriae.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06058

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Captopril Alpharma».

Estratto provvedimento UPC/II/3159 del 20 giugno 2007

Specialità medicinale: CAPTOPRIL ALPHARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 035431016\G - 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035431028\G - 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035431030\G - 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035431042\G - 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035431055\G - 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 25 mg;

A.I.C. n. 035431067\G - 24 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035431079\G - 60 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035431081\G - 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL da 50 mg;

A.I.C. n. 035431093\G - 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL 50 mg.

Titolare A.I.C.: Alpharma A.S.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0242/001-002/II/008, 009.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica e modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del materiale di confezionamento primario da blister in AL/PVC ad AL/PVC-PVDC e consequenziale riduzione della validità da 4 a 3 anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Muse».

Estratto Provvedimento UPC/II/3160 del 20 giugno 2007

Specialità Medicinale: MUSE.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Meda A.B.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0272/001-004/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: ampliamento delle condizioni di conservazione nel trasporto dagli Stati Uniti da quelle attualmente autorizzate di 2-8 ºC ad un intervallo di -15+15 ºC fino a 12 giorni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06059

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tevetenz».

Estratto provvedimento UPC/II/3161 del 20 giugno 2007

Specialità medicinale: TEVETENZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 033331036/M - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331048/M - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331051/M - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331063/M - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331075/M - 280 compresse film rivestite 300 mg.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un «batch size» alternativo di 1250000 compresse da 300 mg presso il sito di produzione di Wulfing Pharma GmbH, Gronau, Germania.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06060

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alpran».

Estratto provvedimento UPC/II/3162 del 20 giugno 2007

Specialità medicinale: ALPRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033662038 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662040 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662053 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662065 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662077 - 280 compresse film rivestite 300 mg.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un «batch size» alternativo di 1250000 compresse da 300 mg presso il sito di produzione di Wulfing Pharma GmbH, Gronau, Germania.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06061

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Benaprex».

Estratto provvedimento UPC/II/3163 del 20 giugno 2007

Specialità medicinale: BENAPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033661036 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661048 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661051 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661063 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661075 - 280 compresse film rivestite 300 mg.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un «batch size « alternativo di 1250000 compresse da 300 mg presso il sito di produzione di Wulfing Pharma GmbH, Gronau, Germania.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Testim».

Estratto provvedimento UPC/II/3164 del 20 giugno 2007

Specialità medicinale: TESTIM.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ipsen S.p.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0645/001/II/014.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del dossier di registrazione per includere un nuovo studio metabolico addizionale in vitro utilizzando uno degli eccipienti della formulazione, il pentadecalattone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06063

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-159) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00